

**PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 4/2007**

(Seduta del 21 giugno 2018)

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Vista la proposta di legge n. 209/2018 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente “Modifiche alla legge regionale 22 aprile 2014, n. 7 (Norme sulle misure di prevenzione e protezione dai rischi di caduta dall'alto da predisporre negli edifici per l'esecuzione dei lavori di manutenzione sulle coperture in condizioni di sicurezza)” nel testo presentato dalla proponente;

Udita la proposta del relatore Augusto Curti nella seduta n. 31 del 21 giugno 2018;

Condivisa la proposta di parere del relatore e sottoposta all'approvazione del Consiglio;

Visto l'articolo 11, comma 4, della l.r. 4/2007;

Visti gli articoli 18, 20 e 23 del Regolamento interno del Consiglio delle autonomie locali;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole.

Il Presidente

Augusto Curti

PARERE ESPRESSO
DAL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO
AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 15/2008

IL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Vista la proposta di legge n. 209/2018, ad iniziativa della Giunta regionale, concernente «Modifiche alla legge regionale 22 aprile 2014, n. 7 (Norme sulle misure di prevenzione e protezione dai rischi di caduta dall'alto da predisporre negli edifici per l'esecuzione dei lavori di manutenzione sulle coperture in condizioni di sicurezza)», nel testo presentato dalla proponente;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera c), della l.r. 15/2008;

Verificata l'impossibilità di riunire il Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro;

Visto l'articolo 19 del Regolamento Interno del Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro;

Preso atto della decisione del Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere telematico, come disposto dall'articolo 19, commi 1,2,3,4 del Regolamento interno di questo Consiglio;

Vista la proposta di parere formulata dal relatore Massimo Conti e sottoposta all'approvazione del Consiglio, attraverso la comunicazione telematica a tutti i componenti del Consiglio stesso in data 6 luglio 2018, specificando come termine per l'espressione dei pronunciamenti le ore 17:00 del 9 luglio 2018;

Preso atto delle motivazioni illustrate dal relatore e riportate nell'Allegato A;

Verificato che, nel termine previsto, non sono pervenuti pronunciamenti contrari;

Dato atto, pertanto, che, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, e dell'articolo 19, commi 2, 3, del Regolamento Interno di questo Consiglio, il presente parere si intende approvato in data 9 luglio 2018;

DELIBERA

1. di esprimere parere favorevole condizionatamente alle modifiche specificatamente formulate, come di seguito:

- a) all'articolo 2 (Modifica all'articolo 2 della l.r. 7/2014), comma 1, le parole: "o che comunque possono essere svolti senza l'accesso in copertura" sono sostituite dalle seguenti: "la cui falda inclinata o piana su cui accedere abbia una proiezione in pianta massima di 3 metri e comunque una pendenza inferiore al 35%";
- b) all'articolo 2 (Modifica all'articolo 2 della l.r. 7/2014), comma 1, le parole: "che non prevedono interventi strutturali sulla copertura" sono sostituite dalle seguenti: "realizzate su immobili con vincolo espresso a norma del d.lgs. 42/2004";

- c) all'articolo 3 (Modifica all'articolo 4 della l.r. 7/2014), comma 1, dopo le parole: "della copertura" sono aggiunte le seguenti: "redatto a firma di un tecnico abilitato all'esercizio della professione";
- d) all'articolo 3 (Modifica all'articolo 4 della l.r. 7/2014), comma 1, dopo le parole: "costruzioni in zona sismica." sono aggiunte le seguenti: "La redazione dell'elaborato può far riferimento a quanto contenuto nei quaderni disponibili online all'indirizzo www.inail.it "Esecuzione in sicurezza dei lavori in copertura. Misure di prevenzione e protezione.";
- e) all'articolo 5 (Inserimento degli articoli 5 bis e 5 ter nella l.r. 7/2014), comma 1, le parole "Art. 5 ter (Sanzioni) [...]" di cui all'articolo 5 bis." sono sostituite dalle seguenti:

"Art. 5 ter (Sanzioni)

1. In caso di mancata redazione dell'elaborato vengono sospesi i lavori fino all'avvenuta produzione dell'elaborato agli organi di controllo. La vigilanza può essere svolta dagli enti locali, ASUR e da altri soggetti competenti in materia di sicurezza.

2. Le sanzioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro sono irrogate, con le modalità di cui alla legge regionale 10 agosto 1998, n. 33 (Disciplina generale e delega per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale), dall'ASUR, che introita i relativi proventi e li utilizza anche per finanziare l'attività formativa e informativa di cui all'articolo 5 bis."

2. di approvare e presentare all'Assemblea legislativa regionale la seguente osservazione:

- all'articolo 4 (Modifica all'articolo 5 della l.r. 7/2014) si ritiene necessario venga definito un allegato che descriva in maniera univoca quali sono i contenuti minimi dell'elaborato tecnico previsto all'articolo 4 della l.r. 7/2014.

Il Presidente

F.to Marco Manzotti

Allegato A

RELAZIONE

La proposta di legge in oggetto modifica la L.R. 7/2014 recante "Norme sulle misure di prevenzione e protezione dai rischi di caduta dall'alto da predisporre negli edifici per l'esecuzione dei lavori di manutenzione sulle coperture in condizioni di sicurezza" (B.U. 08 maggio 2014, n. 44).

Dalla relazione istruttoria che accompagna l'atto, si dichiara tra le motivazioni per la modifica della originaria legge regionale vigente, la necessità di migliorare la qualità e l'efficacia delle disposizioni in essa contenute, sulla base delle esigenze emerse durante i lavori per la predisposizione del regolamento attuativo previsto dall'articolo 6 della legge regionale suddetta (regolamento ad oggi ancora non adottato dalla Regione).

In particolare viene chiarito che alcuni contenuti che dovrebbero essere disciplinati dal Regolamento attuativo, non possono essere in esso introdotti se prima non si provvede a modificare la legge regionale vigente ampliando le previsioni dell'articolo 6 relative al regolamento stesso.

L'articolo 1 definisce in modo più circostanziato l'oggetto della legge vigente e il suo ambito di applicazione.

L'articolo 2 introduce i casi di esclusione in analogia alle casistiche contenute nella normativa della Regione Piemonte del 2016.

L'articolo 3 chiarisce che l'elaborato tecnico di cui si parla nella legge non è soggetto alle procedure del DPR 380/2001 in quanto non si tratta di un elaborato che riguarda la statica dell'edificio.

L'articolo 4 introduce i riferimenti alle nuove procedure CILA e SCIA, essendo il testo originario solo riferito ai titoli edilizi abilitativi esistenti all'atto della redazione del testo di legge.

L'articolo 5 introduce riferimenti all'attività di formazione e informazione affidate all'ASUR e al meccanismo delle sanzioni che sono introitate dall'ASUR stessa e reinvestite in formazione e informazione.

L'articolo 6 rende più elastico il rinvio al regolamento attuativo.

L'articolo 7 è inerente l'invarianza finanziaria.

L'articolo 8 introduce un termine per l'adozione del famoso regolamento attuativo mai adottato dalla regione (180 gg).

L'articolo 9 è la dichiarazione di urgenza.

Le maggiori criticità riguardano:

Il meccanismo sanzionatorio che prevede il reinvestimento delle entrate derivanti dalle sanzioni sulle attività di informazione e formazione. Se è chiaro che è di interesse della collettività massimizzare la sicurezza nei cantieri è bene che siano previste somme regionali ed investimenti appositi evitando di innescare meccanismi sanzionatori strumentali ad investire i proventi in attività formativa; a suffragare tale posizione sono anche le altre normative regionali in cui non sono previste sanzioni ma best practices come ad esempio nella normativa della Regione Piemonte.

I contenuti dell'elaborato tecnico della cui eventuale "incompletezza" si parla all'articolo 5 della legge vigente. Poiché da questa incompletezza deriva "l'improcedibilità" dell'istanza, è opportuno definire come debba essere redatto tale elaborato tecnico e i suoi contenuti minimi. Inoltre occorre chiarire che l'elaborato deve essere redatto da tecnico abilitato all'esercizio della professione abilitato al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. Si propone di prendere a riferimento quanto contenuto nei quaderni disponibili online all'indirizzo www.inail.it "Esecuzione in sicurezza dei lavori in copertura. Misure di prevenzione e protezione".

Per quanto riguarda il meccanismo sanzionatorio inoltre occorre chiarire che in caso di mancata redazione dell'elaborato, c'è la sospensione dei lavori fino all'avvenuta produzione dell'elaborato agli organi di controllo, ovvero il mancato rilascio dell'agibilità in caso di permesso a costruire.

I casi di esclusione vanno meglio chiariti con riguardo alla descrizione della dimensione della porzione di copertura interessata e della presenza di vincolo sull'edificio.

Essendo definita ai sensi della UNI 80888 copertura praticabile quella "copertura sulla quale è possibile l'accesso ed il transito di persone, anche con attrezzature portatili, senza predisposizione di particolari mezzi e/o misure di sicurezza, in quanto non sussistono rischi di caduta di persone e/o di cose dall'alto né rischi di scivolamento in condizioni normali", non si comprende l'aumento della altezza alla gronda da 2.00 m a 3.00.

In assenza di una legislazione nazionale che imponga l'applicazione di idonee misure preventive e protettive, alcune Regioni hanno legiferato in tal senso rendendo obbligatorie le disposizioni nei loro territori. È venuta così a crearsi una legislazione non uniforme, determinando una condizione variegata di disposti normativi nelle varie Regioni. Dal confronto con altre normative di settore emanate da altre Regioni, la norma risulta perfettibile per la chiarezza che dovrebbe avere sia per chi la applica che per chi la deve far rispettare. Tale aspetto se corretto in tale modifica della legge 7/2014 comporterebbe la produzione di un testo normativo molto importante. Si ritiene che nella stesura del regolamento possa attuarsi quella semplicità lessicale e tecnica propria di coloro che operano nel settore dal punto di vista normativo-progettuale-esecutivo in modo da renderla cogente nella prassi professionale prima che nei testi normativi.

Le Regioni che ad oggi hanno legiferato sono: Piemonte, Liguria, Lombardia, Toscana, Emilia Romagna, Veneto, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Marche, Sicilia, ovvero 11 su 20. In qualche regione secondo i dati Inail il rischio di caduta dall'alto è il fattore che presenta la maggior incidenza quanto a frequenza di casi d'inabilità permanente e infortuni mortali se si escludono gli incidenti stradali.

Si ritiene opportuno corredare la legge una volta emendata nelle parti non chiare con un regolamento che preveda la predisposizione di idonei schemi grafici esplicativi come già nelle altre leggi regionali analizzate.

Per quanto sopra esposto si propone:

1. di esprimere parere favorevole condizionatamente alle modifiche specificatamente formulate, come di seguito:
 - a) all'articolo 2 (Modifica all'articolo 2 della l.r. 7/2014), comma 1, le parole: "o che comunque possono essere svolti senza l'accesso in copertura" sono sostituite dalle seguenti: "la cui falda inclinata o piana su cui accedere abbia una proiezione in pianta massima di 3 metri e comunque una pendenza inferiore al 35%";

- b) all'articolo 2 (Modifica all'articolo 2 della l.r. 7/2014), comma 1, le parole: "che non prevedono interventi strutturali sulla copertura" sono sostituite dalle seguenti: "realizzate su immobili con vincolo espresso a norma del d.lgs. 42/2004";
- c) all'articolo 3 (Modifica all'articolo 4 della l.r. 7/2014), comma 1, dopo le parole: "della copertura" sono aggiunte le seguenti: "redatto a firma di un tecnico abilitato all'esercizio della professione";
- d) all'articolo 3 (Modifica all'articolo 4 della l.r. 7/2014), comma 1, dopo le parole: "costruzioni in zona sismica." sono aggiunte le seguenti: "La redazione dell'elaborato può far riferimento a quanto contenuto nei quaderni disponibili online all'indirizzo www.inail.it "Esecuzione in sicurezza dei lavori in copertura. Misure di prevenzione e protezione.";
- e) all'articolo 5 (Inserimento degli articoli 5 bis e 5 ter nella l.r. 7/2014), comma 1, le parole "Art. 5 ter (Sanzioni) [...]" di cui all'articolo 5 bis." sono sostituite dalle seguenti:

"Art. 5 ter (Sanzioni)

1. In caso di mancata redazione dell'elaborato vengono sospesi i lavori fino all'avvenuta produzione dell'elaborato agli organi di controllo. La vigilanza può essere svolta dagli enti locali, ASUR e da altri soggetti competenti in materia di sicurezza.

2. Le sanzioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro sono irrogate, con le modalità di cui alla legge regionale 10 agosto 1998, n. 33 (Disciplina generale e delega per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale), dall'ASUR, che introita i relativi proventi e li utilizza anche per finanziare l'attività formativa e informativa di cui all'articolo 5 bis."

2. di approvare e presentare all'Assemblea legislativa regionale la seguente osservazione:

- all'articolo 4 (Modifica all'articolo 5 della l.r. 7/2014) si ritiene necessario venga definito un allegato che descriva in maniera univoca quali sono i contenuti minimi dell'elaborato tecnico previsto all'articolo 4 della l.r. 7/2014.

Il Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche

Vista la proposta di legge n. 209/2018: “(Modifiche alla legge regionale 22 aprile 2014 n. 7 (Norme sulle misure di prevenzione e protezione dai rischi di caduta dall’alto da predisporre negli edifici per l’esecuzione dei lavori di manutenzione sulle coperture in condizioni di sicurezza)”;

Udito il relatore dell’atto nella seduta n. 20 del 10 luglio 2018;

Preso atto delle risultanze della discussione generale;

Visto l’articolo 42 del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell’Assemblea legislativa regionale delle Marche;

DELIBERA

di proporre alla III Commissione assembleare permanente l’inserimento nella proposta di legge n. 209/2018 della seguente clausola valutativa e delle disposizioni ad essa strettamente connesse, come di seguito specificato:

A) all’articolo 5 aggiungere infine il seguente capoverso:

“Art 5 quater (Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale trasmette all’Assemblea legislativa con cadenza annuale una relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti della legge contenente almeno le seguenti informazioni:

- a) la distribuzione per provincia del numero dei controlli sui cantieri effettuati dall’ASUR, del loro esito e delle sanzioni erogate;
- b) l’andamento delle denunce di infortunio per caduta dall’alto nel settore delle costruzioni e delle attività che comportano accesso alle coperture, distinto per provincia e per modalità di accadimento;
- c) le attività formative realizzate dall’ASUR, distinte per provincia e per tipologia di soggetti coinvolti con particolare riferimento ai lavoratori ed ai progettisti;
- d) le attività formative realizzate dagli ordini professionali, comunicate alla Regione sulla base degli accordi indicati all’articolo 5 bis;
- e) le campagne informative realizzate;
- f) il numero delle notifiche preliminari dei cantieri effettuate ai sensi dell’articolo 99 del decreto legislativo 81/2008;
- g) punti di forza e le criticità riscontrate nell’attuazione della legge.

B) inserire all’articolo 5 al fine di consentire un’adeguata raccolta dei dati , dopo le parole “la Giunta regionale, con propria deliberazione , individua gli standard formativi per la realizzazione delle attività di cui al comma 1”, le seguenti : “nonché le modalità per la raccolta e la comunicazione alla Giunta stessa dei dati relativi agli infortuni per caduta dall’alto nel settore delle costruzioni e delle attività che comportano accesso alle coperture rilevati dai competenti servizi dell’ASUR”.

Il Presidente

Relazione tecnico finanziaria

sulla proposta di legge n. 209/18

"Modifiche alla legge regionale 22 aprile 2014, n. 7 - Norme sulle misure di prevenzione e protezione dai rischi di caduta dall'alto da predisporre negli edifici per l'esecuzione dei lavori di manutenzione sulle coperture in condizioni di sicurezza",

approvata dalla III commissione assembleare.

(art. 3 ter , l.r. 3/2015 e art. 84, comma 3 R.I.)

Art. 1

(Sostituzione dell'articolo 1 della l.r. 7/2014)

L'articolo descrive le finalità della proposta di legge.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 2

(Modifiche all'articolo 2 della l.r. 7/2014)

L'articolo elenca gli interventi edilizi ai quali non si applicano le disposizioni della legge regionale 7/2014, integrando quindi l'ambito di applicazione della medesima.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Modifica all'articolo 4 della l.r. 7/2014)

L'articolo detta disposizioni di natura tecnica per quanto attiene all'elaborato tecnico di copertura.

Invarianza: la disposizione ha carattere regolativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 4

(Improcedibilità e inefficacia del titolo abilitativo)

La disposizione adegua il contenuto dell'articolo 5 della l.r. 7/2014 alla nuova disciplina dei titoli abilitativi contenuta nel recente d.lgs. 25 novembre 2016, n. 222.

Invarianza: la disposizione ha carattere procedurale e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 5

(Inserimento degli articoli 5 bis, 5 ter e 5 quater nella l.r. 7/2014)

La disposizione inserisce gli articoli **5 bis**, **5 ter** e **5 quater** nella l.r. 7/2014.

L'articolo 5 bis pone in capo alla Regione il compito di promuovere la realizzazione da parte dell'ASUR di attività formative ed informative rivolte agli addetti ai lavori, mediante la individuazione dei relativi standard.

Alle spese derivanti dall'effettivo svolgimento da parte dell'ASUR di attività formativa ed informativa, l'ASUR medesima provvede con i proventi derivanti dall'irrogazione delle sanzioni previste dal d.lgs. 81/2008 e dalla proposta di legge n. 209, a seguito dello svolgimento dell'attività di vigilanza.

Poiché quindi le sanzioni non sono introitate dalla Regione ma dall'ASUR, ente distinto al quale spetta anche la realizzazione delle suddette attività formative ed informative, ne deriva che nessuna entrata e nessuna spesa attiene al bilancio regionale.

L'articolo 5 ter (comma 1) prevede una nuova fattispecie sanzionatoria per gli interventi edilizi da eseguirsi in regime di attività edilizia libera. Viene poi specificato (comma 2) che le sanzioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, compresa quella relativa agli interventi in regime di attività edilizia libera, sono irrogate con le modalità di cui alla legge regionale 33/1998, dall'ASUR che ne introita i relativi proventi, utilizzandoli anche per finanziare le attività di formazione ed informazione.

L'articolo 5 quater contiene la clausola valutativa proposta dal Comitato per la valutazione delle politiche regionali.

Invarianza: la disposizione ha carattere procedurale e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 6

(Modifica all'articolo 6 della l.r. 7/2014)

L'articolo amplia il contenuto del regolamento attuativo della legge regionale.

Invarianza: la disposizione ha carattere procedurale e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 7

(Invarianza finanziaria)

L'articolo contiene l'invarianza finanziaria.

Art. 8

(Norma transitoria)

La disposizione contiene norme transitorie.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 9

(Dichiarazione d'urgenza)

La disposizione contiene la dichiarazione d'urgenza.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Scheda ATN

Proposta di legge n. 209/18

analisi TECNICO NORMATIVA

ELEMENTI DI
ANALISI

CONTENUTI

<p>1. Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione Europea e con l'ordinamento internazionale</p>	<p>La proposta di legge appare coerente con l'ordinamento europeo di riferimento ed in particolare con:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la Direttiva 2009/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2009, relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/ CEE)
<p>2. Analisi della compatibilità dell'intervento con il quadro normativo nazionale e con i principi costituzionali</p>	<p>L'intervento normativo in esame attiene alla materia "tutela e sicurezza del lavoro" che l'articolo 117, comma terzo, della Costituzione, include tra le materie riservate alla potestà legislativa concorrente Stato-Regioni. In tale ambito quindi, spetta al legislatore statale la determinazione dei principi fondamentali, potendo le regioni solamente introdurre normativa di dettaglio, in attuazione di tali principi. (cfr. tra le altre, sent. Corte Cost. nn. 50/2005, 85/2013 e 58/2018).</p> <p>Sotto tale aspetto si è pronunciato anche il Consiglio di Stato nella sent. Adunanza Generale, 11 aprile 2002, n. 1, disponendo che in tale ambito di intervento il legislatore nazionale deve ritenersi abilitato a dettare solo principi fondamentali e non anche norme di dettaglio.</p> <p>La normativa statale attualmente vigente nella materia di "tutela e sicurezza nel lavoro" è contenuta nel d.lgs. 81/2008 e s.m.i. "Testo Unico in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro" che, al Capo II, detta norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota. L'articolo 1 del suddetto decreto dispone in particolare che <i>"le disposizioni del presente decreto legislativo, riguardanti ambiti di competenza legislativa delle regioni..... si applicano, nell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato e con carattere di cedevolezza, nelle regioni nelle quali non sia stata ancora</i></p>

adottata la normativa regionale e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore di quest'ultima, fermi restando i principi fondamentali ai sensi dell'art. 117, comma terzo della Costituzione”.

In realtà, l'esigenza prioritaria di garantire uniformità alla tutela dei lavoratori sull'intero territorio nazionale ha legittimato un intervento del legislatore statale diretto a disciplinare quasi tutta la materia (e non solo quindi a dettare i principi fondamentali) in modo quasi completo ed esaustivo, avendo come riferimento costituzionale la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni relative all'attuazione dei diritti sociali (nella specie: al lavoro e alla salute), prevista dall'articolo 117, comma secondo, della Costituzione lett. m) tra le materie riservate alla potestà legislativa esclusiva statale.

Ciò premesso, si evidenzia che la proposta di legge in esame appare in linea con la suddetta normativa statale in quanto, nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nel d.lgs. 81/2008, integra la disciplina regionale già esistente (l.r. 7/2014) limitandosi ad elencare gli interventi edilizi esclusi dall'ambito di applicazione della legge regionale (articolo 2); a dettare disposizioni di dettaglio per quanto attiene all'elaborato tecnico della copertura, già introdotto dalla legge regionale 7/2014 (articolo 3); ad adeguare la legge regionale 7/2014 alla nuova normativa in materia di regimi amministrativi degli interventi edilizi (d.lgs. 222/2016); a dettare norme circa l'onere per la regione di promuovere l'attività di formazione, tramite l'ASUR, ed informazione in materia agli addetti ai lavori (articolo 5) ed infine ad integrare la disciplina sanzionatoria contenuta nel suddetto Testo Unico per l'ipotesi di interventi edilizi da eseguirsi in regime di attività edilizia libera.

Si precisa in particolare che l'intervento normativo in esame, nella parte in cui esclude dall'ambito di applicazione della legge gli interventi edilizi sulle coperture che presentano un'altezza alla linea di gronda inferiore o uguale a 3 metri rispetto al suolo sottostante (articolo 2, comma 1), si riferisce esclusivamente all'obbligo di utilizzare le speciali misure di prevenzione e protezione previste dalla pdl (quali ad es. sistemi di ancoraggio permanenti), ferma restando l'applicazione degli altri sistemi di protezione previsti dal d.lgs. 81/2008 per i lavori in quota, definiti dall'articolo 107 del medesimo decreto (lavori che espongono chi li esegue al rischio di caduta dall'alto da una quota posta ad altezza superiore a 2 metri rispetto ad un piano stabile).

La pdl appare altresì in linea con le disposizioni contenute del d.p.r. 380/2001, per le parti ivi richiamate (cfr. art. 3, art. 93 e seguenti) e nel successivo d.lgs. 25 novembre 2016, n. 222 (Individuazione dei procedimenti legislativi di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124”.

3. D.lgs. Analisi della compatibilità dell'intervento con lo Statuto regionale	
4. Incidenza e coordinamento delle norme proposte con le leggi e i regolamenti regionali vigenti	La proposta di legge modifica la legge regionale 22 aprile 2014, n. 7 "Norme sulle misure di prevenzione e protezione dai rischi di caduta dall'alto da predisporre negli edifici per l'esecuzione dei lavori di manutenzione sulle coperture in condizioni di sicurezza".